

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R
P.IVA : 07565350639
TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652
FAX: 0812782652
WEBSITE: www.studioragosta.com
E-MAIL:consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it
consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 04/02/2025

CIRCOLARE N.1/2025

Novità Riforma Fiscale e Legge di Bilancio 2025

La presente Circolare e le prossime saranno incentrate sulle principali novità fiscali e del lavoro introdotte dal Legislatore con la nuova Legge di Bilancio riferita all'anno **2025** (LEGGE n. 207/2024 pubblicata in G.U. 31/12/2024, n. 305) e con altre Leggi collegate alla Riforma Fiscale.

Modifica Scaglioni IRPEF, Art.1 c.2

Viene sostituito l'articolo 11, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, rubricato «Determinazione dell'imposta», che rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF che sono, quindi, così, articolate:

- fino ad € 28.000 23 per cento;
- da € 28.001 € e fino ad € 50.000 35 per cento;
- da € 50.001 43 per cento.

Vengono elevate da € 1.880 a € 1.955 le detrazioni per reddito di lavoro dipendente previste per i redditi fino ad € 15.000.

Taglio al cuneo fiscale per redditi di lavoro dipendente, Art.1 c.4-9

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l'importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica la somma o la detrazione dovuta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma o la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

I sostituti d'imposta recuperano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma dovuta mediante l'istituto della compensazione.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Limitazione alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro, Art.1 c.10

Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino ad un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che siano a carico fiscale.

Detrazioni per figli a carico, Art.1 c.11

Con una modifica all'art. 12, c. 1, lett. c), 1° periodo Tuir, è previsto che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni ma solo con disabilità accertata.

Detraibilità spese scolastiche, Art.1 c.13

La spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell'imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado è elevata da 800 euro a 1.000 euro. I pagamenti devono essere tracciabili.

Bonus elettrodomestici, Art. 1 cc. 107-111

È istituito un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa) con rottamazione del vecchio apparecchio.

Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.

Con decreto entro 60 giorni dal 1.01.2025 saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.

Detrazioni spese per interventi edili, Art. 1 cc. 54-56

Con una modifica all'art. 16-bis, c. 1 Tuir, sono anticipati i termini della riduzione dal 36% al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici a far data dal 01/01/2025.

Ecobonus

La detrazione prevista per l'ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013, n. 63) spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:

- 36% delle spese sostenute nell'anno 2025;
- 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Resta ferma la detrazione in 10 rate annuali.

Ristrutturazione Edilizia

In merito agli interventi di riqualificazione edilizia di cui all'art. 16bis Tuir, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel medesimo articolo, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Fermo restando il predetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Resta ferma la detrazione in 10 rate annuali.

Bonus mobili

Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Resta ferma la detrazione del 50% delle spese sostenute in 10 rate annuali.

Prima casa, vendita fissata entro 2 anni, Art.1 comma 116

La Legge di Bilancio prolunga a due anni il termine entro cui chi acquista un'abitazione con l'agevolazione prima casa possedendo già un'altra dimora comprata con la stessa agevolazione può vendere o donare il vecchio immobile.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA